CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRALARGA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(da concludersi mediante scambio di proposta e accettazione)

TRA

(A) _____(il "Concedente");

E

(B) _____(il "Beneficiario")

(Concedente e Beneficiario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente))

PREMESSE

a) con bando pubblicato in ____ in data ____ è stata indetta la procedura di lezione di un progetto di investimento per la realizzazione di una infrastruttura per la banda ultralarga nella Provincia Autonoma di Trento;

b) il "Progetto di investimento" presentato dal Beneficiario si è classificato al primo posto nella graduatoria approvata dal Concedente in data;

c) il Beneficiario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati nella Proposta di investimento;

d) è stata acquisita l'informazione antimafia nei confronti del Beneficiario;

e) il Beneficiario ha prodotto la garanzia prescritta dal Bando citato;

f) le Parti, ai sensi del Bando citato, intendono disciplinare mediante la presente convenzione i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla concessione del contributo ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1.

DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Contributo: indica il contributo di cui al successivo art. __ (Contributo) dovuto dal Concedente in relazione al Progetto di importo pari ad Euro _____;

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, perle espropriazioni e la rimozione di sotto servizi e interferenze, Allegato ____ alla presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato ___, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte integrante della Proposta;

Progetto: indica la costruzione e gestione di [comprensiva di tutti gli impianti e forniture affidati al Beneficiario];

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,

SAL: indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori;

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso soggetto responsabile delle verifiche tecnico amministrative nominato dal Concedente;

Articolo 2.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I. La presente Convenzione ha ad oggetto i termini e le modalità della concessione del contributo finanziario pubblico al Beneficiario per la realizzazione dell'infrastruttura in banda ultra larga di cui al Progetto di investimento.

II. Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere la proprietà dei beni costruiti e acquistati per la realizzazione dell'infrastruttura per un periodo non inferiore a 7 (sette) anni dalla data di approvazione da parte del Concedente del Report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo, pena la restituzione del contributo. Sarà in facoltà del Beneficiario di sostituire o dismettere i beni acquistati per motivi tecnici e/o di obsolescenza previa autorizzazione da parte del Concedente. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che siano mantenuti i servizi e le caratteristiche del Progetto di investimento.

III. L'intervento sarà realizzato nei Comuni indicati nel Progetto ed in conformità dell'Allegato B al Bando.

Articolo 3.
DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha la durata di __ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sua sottoscrizione, a meno della cessione dell'infrastruttura da parte del beneficiario (dopo il periodo di 7 anni dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo) che determina la cessazione della Convenzione a valle del recupero delle eventuali sovracompensazioni.

Articolo 4.
CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

I. Il contributo finanziario totale massimo erogabile da parte del Concedente è pari ad Euro _____.

II. Le spese ammissibili al contributo sono quelle, al netto dell'ammontare relativo all'IVA, relative ai costi di investimento ed operativi descritti nel Business Plan e realizzati successivamente alla stipula della Convenzione, incluse le spese di progettazione sostenute a decorrere dalla pubblicazione del Bando per presentare la Proposta di progetto di investimento. Le voci di costo possono aggregare più attività, ma deve essere data chiara indicazione dei criteri utilizzati.

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete (quali fibra spenta, adeguamento di armadi di strada, palificazioni, tralicci, antenne, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture presenti nel sotto e sopra suolo (distribuzione energetica, illuminazione pubblica, acqua, reti fognarie, ecc.);
b) creazione di nuove infrastrutture a banda ultralarga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (sistemi fissi wireless terrestri);
c) aggiornamento delle infrastrutture a banda ultralarga esistenti (ad esempio, per ottenere una maggiore affidabilità, velocità, capacità e una migliore qualità del servizio, ecc.) ed eventuali canoni (IRU) per l'utilizzo di infrastrutture esistenti;
d) installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
e) sistemi software e attrezzature tecnologiche;
f) spese generali, limitate al massimo al 12 % dell'intervento (incluso spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ed imprevisti derivanti da cause di forza maggiore che non dipendono dalla volontà dell'operatore Beneficiario).

III. Il Concedente erogherà al Beneficiario il contributo finanziario con le seguenti modalità:

a) erogazione del 15% del contributo come anticipazione delle spese complessive previste dal progetto;
b) erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo al raggiungimento del 30% delle spese complessive previste dal progetto come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento;
c) erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo al raggiungimento del 50% delle spese complessive previste dal progetto come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento;
d) erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo al raggiungimento del 70% delle spese complessive previste dal progetto come risultante dalla certificazione del responsabile del procedimento;
e) erogazione di un ulteriore 20% in seguito all'approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale positiva per il completamento del piano lavori corredato dalle fatture quietanzate relative a tutte le spese sostenute;
f) saldo (5%) trascorso 12 mesi dall'approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale positiva per il completamento del piano lavori.

IV. Ai fini dell'erogazione di ciascuna tranche sarà necessario che il Beneficiario presenti una relazione sullo stato avanzamento lavori nonché domanda di erogazione.

V. Saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal Beneficiario e quietanzate.

VI. Il Concedente si riserva, in ogni caso, di verificare la congruità delle spese sostenute e di riconoscere a contributo solo gli importi che siano allineati con i prezzi di mercato per quella determinata tipologia di spesa.

VII. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto a predisporre e rendere disponibili i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta l'ulteriore documentazione probatoria della spesa relativa, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Articolo 5.

RENDICONTAZIONI

I. Con la rendicontazione il Beneficiario dovrà dare atto dell'avveramento delle condizioni economiche patrimoniali previste nel business plan, evidenziandone e motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi. A tali fini il Beneficiario sarà tenuto a inviare la relativa documentazione al Concedente entro i seguenti termini:

a) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'anno di riferimento dovrà presentare la rendicontazione annuale dei costi e dei ricavi;

b) entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento delle soglie previste per l'erogazione del contributo di cui al punto 16 dovrà presentare la relativa documentazione;

c) entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori dovrà presentare il report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo;

d) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di fine lavori delle opere dovrà presentare la rendicontazione finale dei costi realmente sostenuti ai fini dell'eventuale recupero/estensione delle opere infrastrutturali.

e) entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di monitoraggio dovrà presentare la rendicontazione finale ai fini dell'eventuale recupero della sovra compensazione.

II. Successivamente alla ricezione della rendicontazione, il Concedente, a mezzo di propri incaricati, procederà alla verifica presso la sede indicata dal Beneficiario, che dovrà essere nel territorio della Repubblica Italiana, della documentazione probatoria. A tal fine il Beneficiario fornirà la massima collaborazione. Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo.

Articolo 6.

RECUPERO DEL CONTRIBUTO

a) Qualora in sede di rendicontazione successiva alla fase di realizzazione, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha sostenuto dei costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi, opportunamente attualizzata alla data di calcolo, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo di progetto (a consuntivo) al valore attuale netto di progetto inizialmente stimato nel business plan (ai fini della determinazione del recupero sui costi di realizzazione non è prevista l'attualizzazione).

b) Qualora in sede di rendicontazione successiva alla fase di realizzazione, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha sostenuto dei costi di realizzazione superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

c) Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi superiori o costi di gestione inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi o ai maggiori ricavi, opportunamente attualizzata alla data di calcolo, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da concordare con il Concedente. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo di progetto (a consuntivo) al valore attuale netto di progetto inizialmente stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10%.

   Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi inferiori o costi di gestione superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

d) Qualora il beneficiario del contributo cedesse l’infrastruttura prima della fine del periodo di monitoraggio e il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato ricavi superiori o costi di gestione inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, tenuto conto anche dei flussi di cassa derivanti dalla cessione dell’infrastruttura, il Beneficiario stesso sarà tenuto a restituire al Concedente entro e non oltre 60 giorni dalia contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi di gestione o ai maggiori ricavi.

   Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo di progetto (a consuntivo con riferimento al momento di cessione dell’infrastruttura, comprensivo di tale valore di cessione) al valore attuale netto di progetto inizialmente stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10%. Qualora il Beneficiario del contributo cedesse solo una parte dell’infrastruttura, si applica quanto previsto al precedente comma.

e) Il Concedente potrà richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovra-compensazione per i seguenti scopi:

   - l’estensione della infrastruttura a banda ultralarga nei territori da identificare successivamente;

   - il miglioramento della qualità del servizio nelle aree interessate dall’intervento.

Articolo 7.

OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO

I. Con la presente Convenzione il Beneficiario si obbliga a:

a) Ad istruire - ante realizzo - una consultazione rivolta a tutti gli Operatori allo scopo di verificare "l'interesse vincolante" ad offrire servizi nelle aree oggetto del progetto. In particolare l'aggiudicatario dovrà formulare un quesito in merito alla volontà degli Operatori di attivare servizi nelle aree, oggetto d'intervento, nell'arco dei 24 mesi successivi alla data dell'aggiudicazione. Le indicazioni fornite saranno vincolanti e accompagnate da idonea fidejussione (Intestata al Concedente) a copertura dei costi che il Concedente andrà a sostenere per l'acquisizione degli Armadi Multi-Operatore. La lettera di invito alla consultazione con relativo quesito, dovrà essere veicolata entro 15 giorni, dalla data di sottoscrizione della convenzione di aggiudicazione, a tutti gli Operatori. Con indicazione di risposta di 30 giorni ed avranno validità solo se accompagnate da sottoscrizione di un apposito "accordo di intenti" corredato di Fidejussione e contenente le modalità pagamento degli armadi. Il corrispettivo verrà calcolato nella stessa proporzione dell'assegnazione del presente bando (es. nel caso di 30% di oneri a carico dell'aggiudicatario l'armadio sarà quotato al 30% del costo di acquisizione a carico dell'Operatore richiedente). Le risposte ottenute verranno veicolate entro ulteriori 15 giorni al Concedente che provvederà ad attivare la fornitura.

   Al completamento dei lavori di infrastrutturazione scatta una ulteriore verifica di fabbisogni. Il Beneficiario dovrà quindi formulare un secondo quesito in merito alla volontà degli Operatori di attivare servizi nelle aree oggetto d'intervento nell'arco dei 24 mesi successivi dalla data della consultazione innescando l'iter con le stesse modalità descritte in precedenza.

b) offrire accesso e interconnessione a tutti gli operatori interessati ed il diritto di utilizzo di cavidotti di adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica) nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall'Autorità nazionale. L'accesso wholesale a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico dovranno essere garantiti per tutta la vita utile degli stessi le condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch'esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;

c) fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa;

d) fornire al Concedente le clausole contrattuali relative alle cessioni di diritti d'accesso alle componenti dell'infrastruttura passiva;

e) fornitura delle infrastrutture a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;
f) rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno pubblicate con successivi provvedimenti;
g) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del concedente del report finale per la verifica tecnico amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo
h) contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta per cento) delle spese totali ammissibili;
i) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
j) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
k) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata;
l) rispettare nell'affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile;
m) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

II. Il Concedente vigilerà, unitamente alle altre autorità competenti, sulle condizioni di accesso all'infrastruttura realizzata, affinché siano rispettati e garantiti i principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza.

III. Il Beneficiario è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi normativi previsti nei confronti dei dipendenti, come risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

IV. Il Beneficiario è altresì tenuto ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali;

V. Il Beneficiario si dovrà attenere alla normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e conformare i propri prodotti alle specifiche norme vigenti in materia;

VI. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme comunitarie nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia.

VII. Il Concedente si riserva, in ogni caso, ove necessario, di impartire al Beneficiario ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali e/o provinciali.

Articolo 8.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VIII. Il Responsabile del procedimento avrà il compito di:

a) sovrintendere alle attività di vigilanza e di verifica della piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario;
b) effettuare il monitoraggio dell'intervento.

IX. Il Beneficiario nomina il sig. _____quale Referente della presente Convenzione, dotato dei necessari poteri, cui spetterà il compito di fungere da interfaccia unica del Responsabile del procedimento ai fini dell'esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 9.

CAUZIONE DEFINITIVA

I. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, il Beneficiario ha prestato una garanzia per la corretta esecuzione dell'intervento nella misura del 15% (quindici per cento) del finanziamento accordato e della durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula della convenzione.

II. La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata della Convenzione e verrà progressivamente svincolata come segue:

- nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito dell'ultimo collaudo positivo;
- nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica del claw-back sui costi;
- nel limite dell'ulteriore 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica della rendicontazione finale qualora risultassero ricavi inferiori e/o costi superiori a quanto inizialmente previsto nel business plan.

In caso contrario lo svincolo avverrà quando l'assegnatario assolverà agli oneri di restituzione previsti dalla convenzione.

Articolo 10.

TEMPI - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

I. L'intervento dovrà essere realizzato dal Beneficiario in un termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e in ogni caso secondo i tempi e le modalità specificate nel piano delle attività (di seguito, i! "Cronoprogramma") di cui al Progetto.

II. Eventuali modifiche e/o variazioni al Cronoprogramma potranno essere apportate previo assenso scritto del Responsabile del Procedimento. In caso di variazioni in aumento delle previsioni di spesa, le stesse non potranno dare luogo ad un aumento del finanziamento concesso. Eventuali voci di risparmio saranno, restituite al Concedente da parte del

Beneficiario o dallo stesso impiegate per una migliore efficienza nell'erogazione del servizio.

III. Il Beneficiario è tenuto a comunicare al Concedente per iscritto con cadenza semestrale lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativi all'intervento, nonché l'avvenuta attivazione dei servizi per consentire la relativa verifica tecnico-amministrativa, in conformità al Bando e al Progetto.

IV. In fase di progettazione dei lavori il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare il Beneficiario, mediante comunicazione scritta e previa motivata richiesta da parte di quest'ultimo, ad effettuare variazioni al Cronoprogramma per sopravvenute esigenze derivanti da problematiche proprie del territorio provinciale e/o in favore dell'utilizzo di tecnologie innovative resesi disponibili nel frattempo, senza che ne risentano in alcun modo, se non in termini migliorativi la copertura e le prestazioni della rete realizzata.

V. In caso di variazioni al progetto. Il Beneficiario dovrà richiedere, attraverso preventiva comunicazione scritta. L'autorizzazione al Responsabile del procedimento. Non saranno in ogni caso ammesse varianti che:

a) Necessitino di un incremento dell'importo approvato con decreto di concessione del contributo.
b) Pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, al Bando, al Progetto.

VI. In qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli, mediante ispezione o sopralluogo, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o nazionali) volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento.

Articolo 11.

MONITORAGGIO

I. Al fine di consentire al Concedente un efficace controllo e monitoraggio, il Beneficiario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula della convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi parametri di imputazione. La durata del periodo di monitoraggio ai fini del recupero dell'eventuale sovra compensazione è pari a __ mesi decorrenti dalla data di approvazione del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all'erogazione del saldo del contributo.

II. Il Concedente effettuerà il monitoraggio dell'avanzamento del programma e si riserva di:

a) individuare adeguate modalità e strumenti per il monitoraggio della fase di realizzazione del Progetto di investimento;
b) ottenere supporto dal Beneficiario nell'individuare modalità e format di rendicontazione dell'attività svolta;
c) raccogliere i dati necessari per il recupero del contributo, avendo cura di esplicitare le metodologie per il calcolo dei costi medesimi;

d) ottenere supporto dal Beneficiario nell'individuare modalità e format di comunicazione dei livelli di servizio.

Articolo 12.

VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le attività di verifica si svolgeranno in corso d'opera e saranno finalizzate tra l'altro, all'esame:

a) della rispondenza delle installazioni effettuate dal Beneficiario agli obiettivi descritti all'interno del Bando e del Progetto;
b) della rispondenza degli stati di avanzamento lavori dichiarati in sede di rendicontazione;
c) della copertura dell'infrastruttura presso i Comuni oggetto dell'intervento scelti dal Concedente per misurare l'operatività della rete.

I. Dette verifiche saranno svolte da figure interne e/o esterne al Concedente scelte da quest'ultimo e il calendario delle prove di verifica sarà predisposto a cura del Responsabile del Procedimento e comunicato tempestivamente al Beneficiario.

II. Le fasi di verifica avranno ad oggetto l'esame della conformità delle infrastrutture e del servizi erogati alle previsioni del Bando, del Progetto e del Cronoprogramma.

III. Le Parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento delle fasi di verifica. Di ogni fase verrà redatto specifico verbale firmato dagli incaricati alla verifica e controfirmato dagli incaricati del Beneficiario se presenti, per presa visione.

IV. Nel caso di verifica non positiva sarà possibile:

a) firmare una verifica "con riserva". In tal caso il Beneficiario dovrà sciogliere le riserve entro il termine massimo dl 20 (venti) giorni, rispettando i criteri di conformità di cui alle prescrizioni fissate dal Concedente. Il test sarà rinviato a data successiva da fissare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima seduta;
b) procedere alla dichiarazione di verifica "parzialmente positiva" a causa di violazioni delle prescrizioni della Convenzione e/o dei requisiti tecnici indicati nel Bando, in tal caso, in sede di saldo sarà detratto l'importo corrispondente all'inadempimento.

Articolo 13.

REVOCA DEL CONTRIBUTO - PENALI

Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte. nei seguenti casi:

a) inosservanza delle clausole della convenzione;
b) grave mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori ;
c) mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile del Procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di attività dia esito negativo;
d) non conformità nel contenuto e nei risultati del Progetto di investimento;
e) mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico-amministrative;
f) inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;

g) mancata alimentazione dei flussi informativi verso l'Amministrazione ;

h) Oltre a quelle che verranno definite dalla convenzione, in sede di saldo saranno applicate in termini di minore contributo le seguenti penali, nel caso in cui vengano riscontrate, in sede di verifica tecnico-amministrativa finale, mancanze rispetto ai seguenti aspetti:

- mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori: il minore contributo sarà pari ad un importo di euro 1.000,00 (mille), da corrispondere al Concedente, per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di verifica tecnico amministrativa finale. La proroga a tale data potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Procedimento, solo su motivata richiesta pervenuta almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza prevista;

Articolo 14.

DIVIETO Dl CESSIONE DELLA CONVENZIONE

I. La presente Convenzione non può essere ceduta. Le cessioni di azienda e gli atti dì trasformazione fusione e scissione relativi all'impresa non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'Amministrazione stessa alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

II. Nei 60 (sessanta) giorni successivi, l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della Convenzione qualora, in relazione alle comunicazioni di cui al paragrafo precedente, non risultino sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in capo al soggetto subentrante.

Articolo 15.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, il Concedente, in qualità di Titolare, nominerà il Beneficiario responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'esecuzione della convenzione. Il Beneficiario, in quanto responsabile esterno, sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro le necessarie istruzioni;

c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003 analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza»;

d) predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della legge, al titolare, al termine delle attività di cui alla convenzione.

II. Ciascun proponente potrà segnalare al Concedente, in sede di partecipazione alla procedura di valutazione, di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative alla Proposta di Progetto di investimento – che dovranno in tal caso essere indicate in via specifica – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della predetta dichiarazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia della Proposta di Progetto di investimento. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'intervenuta comunicazione al Beneficiario.

Articolo 16.

RISERVATEZZA

I. Ai fini della presente Convenzione, le Parti convengono che con l'espressione "Informazioni Riservate" si dovranno intendere tutte le informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente qualificate come "riservati" relativi al Progetto nonché ogni altra informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo trasmessa o comunicata al Concedente proveniente dal Beneficiario o acquisita nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

II. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, le descrizioni, le strategie. i parametri, gli schemi, le proiezioni relative al Progetto, nonché tutte le informazioni espressamente qualificate dall'impresa come riservate.

III. Il Concedente si impegna a considerare strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non renderle note a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario.

IV. Il Concedente riceverà, conserverà, gestirà e proteggerà le Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza adeguate alle Informazioni stesse messe a sua

disposizione e, comunque, adottando misure non inferiori a quelle dalla stesse utilizzate per le informazioni riservate di sua proprie.

V. Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al personale del Concedente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione. Il Concedente si impegna affinché il relativo personale tratti le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.

VI. L'obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione e dispiega effetti anche nei confronti delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti in relazione al Progetto prima di detta data. Tale obbligo dovrà essere osservato anche per i due anni successivi alla cessazione di efficacia per qualsiasi motivo della presente Convenzione.

Articolo 17.

TRACCIABILITÀ

I. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

II. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

III. Il Beneficiario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Articolo 19.

MODALITÀ DI CONCLUSIONE – IMPOSTA DI REGISTRO

La presente Convenzione sarà conclusa per scambio di corrispondenza mediante utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine il Concedente invierà a mezzo di posta elettronica certificata la proposta di conclusione della Convenzione.